

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 438/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gianluca SENESE avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca SENESE, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Salvo Calcio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 6, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso tesserato in data 30.6.2025 per la società A.S.D. San Salvo Calcio con la qualifica di direttore sportivo in pendenza della sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2025 irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo;

b) degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'ambito e nell'interesse della A.S.D. San Salvo in pendenza della sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2025 irrogata nei suoi confronti con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 1, comma 3, 6, 11 e 12, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di direttore sportivo per la A.S.D. San Salvo nonostante non fosse iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gianluca SENESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca SENESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina